

debitore del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto dalla società opponente presso la filiale di [REDACTED] dell'Istituto di credito.

L'opponente ha affermato la nullità del contratto di [REDACTED] per carenza del consenso espresso dalla Banca; l'applicazione di tassi d'interesse usurari e di interessi passivi non pattuiti; l'indeterminatezza degli interessi applicati sull'apertura di credito ed oltre il limite di fido; l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, di addebiti a titolo di CMS, valute e spese. L'opponente ha affermato, altresì, la carenza di *causa debendi* in relazione al conto anticipi sbf regolato sul [REDACTED] in assenza di specifico mandato conferito dal correntista; in subordine la nullità delle condizioni economiche applicate a titolo di interessi, commissioni, spese, valute e capitalizzazione illegittima degli interessi.

[REDACTED] in liquidazione ha concluso, chiedendo al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo per inesistenza del credito azionato e del saldo preteso; in via riconvenzionale di accertare l'usurarietà dei tassi debitori applicati e dichiarare la non debenza di alcun interesse ed onere; accertare la nullità delle convenzioni regolanti le condizioni economiche dei rapporti bancari complessivamente intercorsi e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità delle somme percepite dall'Istituto di credito in seguito alla applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione infrannuale operata sugli interessi debitori, della CMS, delle spese, delle valute fittizie e degli interessi debitori e creditori; conseguentemente di condannare la Banca alla restituzione di quanto a tale titolo indebitamente preteso, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo integrale soddisfo; accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e di reputazione subiti.

Si è costituita la [REDACTED] eccependo preliminarmente la prescrizione decennale e la decadenza della correntista dall'impugnazione degli estratti conto. Nel merito l'opposta ha affermato la legittimità degli addebiti per cms, la legittima capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di interessi ultralegali legittimi ed inferiori al tasso soglia, l'esattezza della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia,



asserendo che tutti i rapporti di anticipazione e affidamento risultavano sottoscritti dalla società opponente e recavano la pattuizione delle condizioni contrattuali.

██████████ ha concluso, chiedendo al Tribunale di confermare il decreto ingiuntivo n. 36674/10; in via subordinata di accertare e dichiarare che ██████████ ██████████ in liquidazione è debitrice della somma complessiva di ██████████ oltre interessi al tasso del ██████████ al saldo effettivo ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la ██████████ ██████████ in liquidazione al pagamento della somma di € ██████████ ovvero al pagamento della maggior o minor somma accertata in corso di causa.

La causa è stata istruita una CTU contabile ed un supplemento di CTU, espletati dal dr. ██████████

L'opposizione al decreto ingiuntivo dev'essere accolta limitatamente al rigetto della domanda monitoria della Banca ed alla conseguente revoca del decreto ingiuntivo, mentre va respinta la domanda riconvenzionale dell'opponente di ripetizione di somme, per quanto di seguito rilevato.

1- In primo luogo è infondata la domanda dell'opponente di accertamento della nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta ex art. 117 D legisl. N. 385\1993, dedotta in relazione al fatto che la copia del contratto di conto corrente prodotta dalla Banca reca la firma della correntista, ma non la sottoscrizione della stessa Banca.

La copia del contratto di conto corrente ██████████ con lettera di pattuizione delle condizioni economiche sottoscritta da ██████████ in data ██████████ è stata prodotta dalla Banca in giudizio con la proposizione della domanda monitoria, sub 2.

Tale produzione assume valore equipollente della firma mancante, sia pure "ex nunc", ai fini del perfezionamento del contratto ex art. 1326 c.c. ed art. 117 d legisl. N. 385\1993-TUB e, quindi, è tardiva la revoca del proprio consenso espressa da ██████████ ██████████ in liquidazione per la prima volta con l'atto di citazione in opposizione.

2- Dall'esame delle condizioni economiche del contratto di conto corrente ██████████ risulta che sono stati specificamente pattuiti per iscritto i tassi di interesse ultralegale intra ed extra fido, il regime delle valute e l'ammontare delle spese, le commissioni di massimo



scoperto determinate con riferimento alla percentuale (0.125%%), alla base di calcolo (sia nel fido, sia oltre il fido) ed alla periodicità (trimestrale).

Sono infondate, pertanto, le contestazioni dell'opponente relative all'asserita indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale ed agli addebiti a titolo di CMS, valute e spese.

E' infondata, altresì, la contestazione degli addebiti per CMS per mancanza di causa in quanto, anche prima della riforma attuata col DL n. 185/2008 e legge di conversione n. 2 /2009, la previsione della CMS trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (cfr. in motivazione Cass. n. 870\2006, Cass. n. 11772\2002).

Si osserva, inoltre, che il conto anticipi "salvo buon fine" risulta regolato sul conto corrente [REDACTED] e, pertanto, rispetto a tale rapporto valgono le clausole del contratto di conto corrente relative a commissioni, spese, valute. Quanto al tasso d'interesse, il contratto di conto corrente prevede il "tasso sbf annuo" nella misura del 11,500 %.

Sono infondate, quindi, anche le contestazioni relative alle pattuizioni economiche regolanti il conto anticipi sbf.

3- L'opponente ha allegato, inoltre, la nullità parziale del contratto di conto corrente per il carattere usurario degli interessi ultralegali.

L'asserito superamento del "tasso soglia" dell'usura di cui alla legge n. 108\1996 va escluso all'esito della CTU espletata dal dr. [REDACTED] il quale ha riscontrato che nel corso del rapporto i tassi debitori non hanno superato il "tasso soglia" (relazione 17.5.2013).

La conclusione del CTU sul punto è contestata dall'opponente, il quale assume che il CTU erroneamente non abbia incluso nel calcolo del TEG le cms per il periodo in cui i decreti ministeriali *pro tempore* vigenti escludevano le cms dalla rilevazione del TEGM.

Alla data di stipulazione del contratto di conto corrente [REDACTED] il DM di attuazione della legge n. 108\1996 non includeva la CMS nella rilevazione dei tassi usura, in quanto la



CMS era rilevata separatamente in conformità alle Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti.

Con l'art. 2 bis del decreto legge n. 185/2008, come convertito dalla L. 2/2009, il legislatore ha stabilito che le commissioni, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della Banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione di fondi, sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge n. 108\1996 e ciò a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge; dispone, inoltre, che il limite di determinazione del tasso soglia rimane regolato dalla disciplina vigente fino a che la rilevazione del TEGM "non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".

Da tale ultima previsione si desume che la normativa introdotta dal citato art. 2-bis D. legge n. 185\2008, come convertito dalla legge n. 2\2009, ha portata innovativa e che, pertanto, fino all'applicazione delle nuove istruzioni della Banca d'Italia emanate nell'agosto del 2009, nel calcolo del Teg non dev'essere ricompresa la commissione di massimo scoperto.

Si deve condividere, quindi, la conclusione del CTU circa il rispetto del "tasso soglia" dell'usura, non dovendosi includere nel calcolo del Teg le CMS sino al termine del periodo transitorio dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 2009 che ha introdotto l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008.

E' infondata, dunque, l'affermazione degli opposenti secondo cui la banca avrebbe applicato tassi debitori usurari, avendo il CTU verificato il rispetto del "tasso soglia" *pro tempore* vigente.

4. E' fondata, invece, la domanda dell'opponente di accertamento della nullità delle condizioni del contratto di conto corrente in forza delle quali la Banca ha applicato interessi anatocistici prima dell'adeguamento alla Delibera Cicr del 2000.

Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, rispetto ai contratti stipulati in data antecedente alla delibera CICR 2000 le clausole che prevedono l'anatocismo sono nulle per violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite n. 24.418/2010; Cass. Sezioni Unite n. 21.095/2004; Cass N. 6518/2011).

Per il periodo successivo alla delibera CICR 2000 la Banca ha documentato di essersi adeguata alla delibera, avendo prodotto copia della pubblicazione dell'adeguamento sulla



Gazzetta Ufficiale della Repubblica (doc. 3), mentre non risulta specificamente contestato dall'opponente l'invio della comunicazione dell'adeguamento alla stessa correntista, in adempimento della disposizione transitoria dell'art. 7 Delibera Cicr.

Di conseguenza è stata disposta una CTU contabile per ricostruire il saldo del conto corrente, espungendo dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione sino al 30.6.2000 e, successivamente, conteggiando la capitalizzazione degli interessi passivi al tasso convenzionale, compresi nel saldo alla data del 1.7.2000 gli interessi semplici maturati sino al 30.6.2000.

Al riguardo è, infatti, infondata l'eccezione della Banca secondo cui sarebbe preclusa alla correntista la contestazione del saldo in conseguenza della mancata contestazione dell'estratto conto ex art. 1832 c.c., considerato che la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr. ad es. Cass. n. 11626\2011).

Ai fini della ricostruzione del saldo del conto corrente il Giudice ha chiesto al CTU di escludere dal ricalcolo i pagamenti solutori risalenti al decennio precedente la domanda di ripetizione d'indebito proposta dall'opponente con la citazione notificata il [REDACTED] impostando il quesito in ordine all'eccezione di prescrizione sulla base dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 24.418/2010.

Nella relazione depositata in data 17.5.2013 il CTU dott. [REDACTED] ha risposto al quesito col quale gli era stato richiesto di ricostruire il saldo del conto corrente, effettuando "ogni conteggio con verifica giorno per giorno e dalla data del 30.1.1998 (primo estratto conto prodotto dalla banca), considerando pari a "zero" il primo saldo.

Il quesito relativo al saldo iniziale "zero" è stato formulato dal Giudice nell'udienza del [REDACTED] presenti i procuratori di entrambe le parti- in quanto il primo estratto conto che risultava prodotto dalla Banca con la comparsa di costituzione sub 8 era quello al [REDACTED], con saldo iniziale alla data del [REDACTED] di Lire [REDACTED] (pari a €



██████████ a debito della correntista, debito che non risultava documentato da precedenti estratti conto.

Nella relazione del ██████████ il CTU, partendo dal saldo a debito “azzerato”, ha calcolato il saldo finale del conto corrente nell’importo di € ██████████ a credito della correntista.

Con successiva istanza depositata il ██████████ il procuratore della Banca ha affermato di ritenere di avere depositato sub 8 sin dalla comparsa di costituzione, tutti gli estratti conto afferenti il rapporto e, precisamente, gli estratti conto dal ██████████ con evidenza del saldo zero e che detti estratti “non sono stati rinvenuti nel fascicolo dal CTU e, si ritiene conseguentemente, che siano stati smarriti”.

In tale istanza il procuratore della Banca ha chiesto l’integrazione dell’elaborato peritale con un nuovo ed ulteriore conteggio del rapporto “a far tempo dal ██████████ giorno di apertura del conto corrente oggetto di indagine, autorizzando la Banca a depositare gli estratti conto dal ██████████ giorno di apertura del conto corrente oggetto di indagine, autorizzando la Banca a depositare gli estratti conto dal ██████████ al ██████████ non reperiti nel fascicolo di parte”.

All’istanza si è opposto il procuratore di ██████████ in liquidazione, essendo decorsi i termini delle preclusioni istruttorie (cfr. udienza del ██████████).

Il procuratore dell’opponente non ha prestato, quindi, il consenso ex art. 198 cpc all’esame da parte del CTU degli estratti conto dal ██████████ al ██████████ non prodotti dalla Banca entro il termine perentorio ex art. 183, VI comma cpc.

Il Giudice ha respinto, pertanto, l’istanza della Banca di autorizzazione alla produzione degli estratti conto precedenti a quello al ██████████ in considerazione del fatto che nel generico indice della comparsa di costituzione non era specificato che la produzione sub 8 si riferisse a “tutti” gli estratti conto e scalari del conto corrente dall’inizio del rapporto, ovvero anche agli estratti conto dal ██████████ al ██████████ in concreto non presenti nel fascicolo di parte (cfr. ordinanza del ██████████).

Sulla base della relazione del CTU, depositata in data ██████████ si deve concludere che-espunti dal saldo del conto corrente ██████████ gli addebiti per anatocismo illegittimi fino



al 30.6.2000, sia pure entro i limiti della prescrizione- risulta un saldo a credito della correntista (pari ad € [REDACTED]).

Ne consegue il rigetto della domanda monitoria di [REDACTED] con revoca del decreto ingiuntivo, considerato che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la Banca ricorrente è attrice in senso sostanziale e, quindi, ha l'onere di dimostrare il credito sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto (Cass. n. 9201\2015; Cass. n. 19696 del 18/09/2014; Cass. 21466 del 2013, cfr. Cass. n. 1842\2011; Cass. n. 23974\2010; Cass. N. 12233\2003).

5- Va respinta, altresì, la domanda riconvenzionale dell'opponente di condanna della Banca alla ripetizione di somme, domanda rispetto alla quale l'opponente è attore in senso sostanziale.

Al riguardo si deve dare atto che l'opponente non ha assolto l'onere a suo carico di provare ex art. 2967 c.c. il diritto alla ripetizione di somme ex art. 2033 c.c., in mancanza della completa documentazione del rapporto (Cass. n. 9201\2015).

Nel supplemento di CTU, disposto con l'ordinanza di rimessione sulla causa sul ruolo, il consulente ha nuovamente ricostruito il saldo del conto corrente, partendo dal saldo a debito annotato nel primo estratto conto prodotto dalla Banca, senza poter trarre ulteriori elementi utili per la ricostruzione dal tabulato allegato dalla perizia dell'opponente. Risulta, infatti, che si tratta della medesima movimentazione del conto desunta dagli estratti conto prodotti dalla banca a cominciare dall'estratto conto del [REDACTED] (cfr. la precisazione del CTU udienza del [REDACTED]). L'opponente neppure in sede di supplemento di CTU ha prestato il consenso ex art. 298 cpc all'esame degli estratti conto dall'inizio del rapporto (non prodotti tempestivamente dalla Banca) e, di conseguenza, il supplemento di CTU ha portato ad un ricalcolo del saldo non già a credito, ma a debito della correntista (cfr. relazione [REDACTED]).

In definitiva l'opponente, attore in senso sostanziale quanto alla domanda riconvenzionale, non ha assolto l'onere a suo carico di dimostrare un effettivo credito alla ripetizione di



somme ex art. 2033 c.c., non potendosi giovare a tale fine dell'azzeramento del debito del primo estratto conto prodotto dalla Banca (Cass. n. 9201\2015).

6- Si deve respingere, infine, la domanda dell'opponente di risarcimento di danni per la segnalazione alla Centrale Rischi Banca d'Italia effettuata dall'Istituto in relazione al debito per il saldo finale, considerato che si trattava di un debito annotato negli estratti conto non contestati dalla correntista nel corso del rapporto.

7- Le spese processuali si compensano per 1\4, per la soccombenza reciproca in ordine alla riconvenzionale dell'opponente e per il resto vanno poste a carico della Banca, soccombente rispetto alla domanda principale. Le spese si liquidano nel dispositivo in base al valore della causa ed all'entità delle questioni trattate. Con analogo criterio le spese della CTU e del supplemento di CTU, già liquidate, si pongono per 3\4 a carico della Banca e per 1\4 a carico dell'opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, rigettata ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:

1. Dichiarare la nullità delle condizioni del contratto di conto corrente [redacted] stipulato da [redacted] limitatamente agli interessi anatocistici addebitati fino al 30.6.2000 e, considerata l'eccezione di prescrizione, ricalcola il saldo finale del conto corrente nell'importo di [redacted] a credito della correntista; per l'effetto respinge la domanda di [redacted] [redacted] di condanna di [redacted] [redacted] in liquidazione al pagamento del saldo del conto corrente e revoca il decreto ingiuntivo n. 36674/2010 emesso dal Tribunale di Milano in data [redacted]
2. Respinge tutte le ulteriori domande proposte da [redacted] in liquidazione nei confronti della Banca;
3. Condanna l'opposta [redacted] a pagare a [redacted] in liquidazione- e per essa agli avvocati [redacted] [redacted] antistatari ex art. 93 cpc- le spese processuali che- già compensate per 1\4- liquida in [redacted] per compenso oltre



il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014 ed oneri accessori di legge; pone le complessive spese della CTU e del supplemento di CTU, già liquidate, per 3\4 a carico dell'opposta e per 1\4 a carico di [REDACTED] in liquidazione.

Milano in data 24.10.2016.

Giudice

Dr.ssa Margherita Monte

